

LA GARANZIA DEL "GIUDICE NATURALE" NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Enrico Tullio LIEBMAN*

1. L'articolo 25 della Costituzione dispone che "nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge".

Si tratta di un ben noto principio, collegato con quello del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali (articolo 102, secondo comma) e con la regola che le norme sull'ordinamento giudiziario sono stabilite con legge (articolo 108).

La Costituzione ha voluto cioè garantire il cittadino dal pericolo (che l'esperienza storica dimostra tutt'altro che immaginario) di essere sottoposto al giudizio di un tribunale istituito *ex post facto* ed appositamente per il suo caso personale.

La dottrina era anzi incline a collegare intimamente i tre articoli citati della Costituzione, intendendo per garanzia del giudice naturale la sicurezza per tutti di essere in ogni caso sottoposti unicamente al giudizio dei giudici ordinari, secondo le regole di competenza previste dalle leggi vigenti al momento in cui fu commesso il fatto per il quale viene promosso il processo. Ed effettivamente si può pensare che queste nella realtà odierne fossero garanzie sufficienti.

Invece la Corte costituzionale ha inteso il concetto del giudice naturale in un modo molto più rigoroso e penetrante, sottoponendo a controllo lo stesso ordinamento vigente della competenza nel processo penale, ed ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni del codice di procedura penale, in cui ha ravvisato un contrasto con la garanzia stabilita dall'articolo 25 della Costituzione.

2. Ha aperto la strada la celebre sentenza 7 luglio 1962, numero 88 (*Foro italiano*, 1962, I, 1217), che ha dichiarato incostituzionali, per contrasto col citato articolo 25 della Costituzione, gli articoli 30, 2° e 3° comma, e 31, 2° comma, codice procedura penale, che attribuiscono al giudice istruttore e al procuratore della Repubblica la facoltà di remissione di procedimenti di competenza di un giudice legalmente competente ad altro giudice.¹

* Professore nell'Università di Milano.

¹ Nel senso, invece, che nei casi di remissione di procedimenti non si opera un distoglimento dal giudice naturale, vedi Leone, *Trattato di diritto processuale penale*, Napoli, 1961, I, 365; Pisani, "La garanzia del 'giudice naturale' nella Costituzione italiana", in *Rivista Italiana di diritto e procedura penale*, 1961, 414; Cass., 28 gennaio, 1950, *Giust. pen.*, 1950, III, 481.

In questa sentenza, la Corte ha dichiarato anzitutto che la locuzione "giudice naturale" deriva per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti costituzioni e nulla aggiunge al concetto del "giudice precostituito per legge", respingendo implicitamente il suggerimento del Carnelutti di vedervi un'allusione alla *natura delle cose*.²

La Corte si è poi posta il quesito se il concetto del giudice precostituito per legge debba intendersi nel senso di una competenza fissata senza alternativa della legge, oppure debba includere la possibilità dell'alternativa fra un giudice e un altro, preveduta dalla legge, ma risolubile *a posteriori* con provvedimento singolo in relazione a un dato procedimento; e lo ha risolto nel primo senso, ritenendo che l'articolo 25 abbia stabilito una riserva assoluta di legge. La Corte ha osservato che la proroga della competenza, ispirata ad esigenze pratiche di funzionamento degli uffici giudiziari, non rappresenta una deroga di primaria importanza; ha aggiunto tuttavia che niente autorizza, nella non equivoca determinazione del principio, a dare ingresso a queste sia pure minori e meno pericolose deviazioni: la certezza del giudice non può dirsi realizzata allorché, sia pure per legge, è preveduta un'alternativa come quella dell'articolo 30 codice procedura penale.

Questa sentenza, accolta con qualche riserva da buona parte della dottrina per la generalità delle sue affermazioni,³ ha provocato numerose altre questioni di illegittimità costituzionale riguardanti varie disposizioni del codice di procedura penale. La Corte ha avuto in tal modo l'occasione di chiarire e specificare meglio il suo pensiero nei confronti delle singole questioni portate al suo giudizio.

3. In tal senso va qui ricordata per prima la sentenza 3 maggio 1963, numero 50 (*Foro italiano* 1963, I, 857), la quale ha dichiarato non fondata la questione d'incostituzionalità dell'articolo 55 codice procedura penale, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di rimettere un processo a un giudice diverso da quello originariamente competente per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto. La Corte ha osservato che in questi casi lo spostamento della competenza dipende necessariamente dall'accertamento obiettivo dei fatti previsti dalla legge, accertamento che è demandato per necessità pratiche ad un organo giudiziario; ed ha aggiunto che nel ricordato articolo 55 trovano riconoscimento altri principii, non meno rilevanti costituzionalmente della garanzia del giudice naturale, cioè l'indipendenza e l'imparzialità del giudice e la tutela del diritto di difesa.⁴

² Carnelutti, in *Rivista dir. proc.*, 1962, 179.

³ Micheli, "In tema di illegittimità costituzionale della proroga della competenza in materia penale", in *Giurisprudenza costituzionale*, 1962, 961; in senso favorevole alla sentenza, v. invece Foschini, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1962, 868.

⁴ La decisione è stata accolta favorevolmente da Conso, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1963, 624.

Analogamente, e cioè nel senso della costituzionalità, è stata decisa la questione relativa all'articolo 60 codice procedura penale, che prevede la rimessione di procedimenti riguardanti magistrati, dalla sentenza 22 giugno 1963, numero 109 (*Foro italiano* 1963, 1282). La Corte ha rilevato che anche in questo caso sussistono quelle superiori esigenze di giustizia indicate nella sentenza numero 50.

In senso contrario ha invece deciso la Corte con riguardo all'articolo 234, 2° comma, codice procedura penale, che conferisce al procuratore generale presso la Corte d'appello la facoltà di richiamare gli atti dell'istruttoria formale o sommaria e di rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria (sentenza 32 giugno 1963, numero 110, *Foro italiano* 1963, I, 1281). La Corte ha osservato che, secondo la norma citata, la designazione del giudice competente per l'istruttoria può avvenire *post factum* per una decisione discrezionale e insindacabile del pubblico ministero e l'ha perciò dichiarata incostituzionale.

Diverso è stato il giudizio pervgli articoli 435, 436 e 458 codice procedura penale che rimettono al prudente apprezzamento del giudice precedente la competenza a conoscere dei reati commessi in udienza, a proposito dei quali la questione d'incostituzionalità è stata ritenuta infondata (sentenza 9 luglio 1963, numero 122, *Foro italiano* 1963, I, 1809). Nello stesso senso è stato deciso per quanto riguarda gli articoli 45 e 46 codice procedura penale, che disciplinano i casi di connessione dei procedimenti e i conseguenti spostamenti di competenza. Qui la Corte ha osservato che la connessione è un criterio fondamentale di attribuzione della competenza e che le norme denunciate fissano con precisa chiarezza i casi in cui è imposto un processo simultaneo e al giudice non è affidata una scelta insindacabile e priva di vincoli (sentenza 13 luglio 1963, numero 130, *Foro italiano* 1963, I, 1602). Questa sentenza si è occupata anche dell'articolo 9, 2° comma del decreto 20 luglio 1934, numero 1404 sull'istituzione del tribunale per i minorenni e lo ha dichiarato legittimo nella parte in cui esclude la competenza del tribunale dei minorenni quando nel procedimento vi siano coimputati maggiori dei diciotto anni, ravvisandovi appunto un caso di competenza per connessione; dichiarandolo invece illegittimo in quell'altra parte in cui è dato al procuratore generale presso la Corte d'appello il potere di decidere che si proceda separatamente a carico del coimputato maggiore.

4. In questa interessante casistica, non è difficile individuare il criterio che la Corte costituzionale ha coerentemente applicato nei confronti della varietà delle disposizioni di legge denunciate come incostituzionali.

L'interpretazione del principio del "giudice naturale" quale si trova enunciata nella sentenza numero 88 del 1962, culminante nell'affermazione del la *riserva assoluta di legge* per la determinazione del giudice competente, è andata poi affinandosi e attenuandosi a mano a mano che la Corte doveva metterla a confronto con le singole previsioni legislative e con istituti di antica tradizione, diretti a salvaguardare esigenze fonda-

mentali della funzione giurisdizionale, non meno importanti di quella che trova il suo riconoscimento nell'articolo 25 della Costituzione. La Corte ha dovuto ammettere che vi sono dei casi in cui le menzionate esigenze da un lato e le necessità pratiche dall'altro hanno imposto di attribuire ad un organo giudiziario il potere di operare uno spostamento della competenza da uno ad un altro ufficio giudiziario, senza che ciò significhi contrasto col principio del giudice naturale, purché quel potere di scelta sia condizionato all'accertamento della sussistenza di presupposti di fatto indicati dalla legge.

Un aspetto del problema che non è stato fin ora preso in considerazione, ma che dovrebbe avere il suo peso, è quello che riguarda l'organo cui è attribuito in siffatti casi il potere di spostamento della competenza o di scelta tra uno ed altro ufficio giudiziario, sempre nell'ambito dei giudici ordinari: bisogna cioè tener presente che esso stesso è un giudice ed è *precostituito per legge* ad operare quegli spostamenti o quelle scelte che volta per volta possono essere necessari. Se la precostituzione per legge della competenza assicura l'obiettività e l'imparzialità del giudice che dovrà pronunciare il giudizio, la precostituzione per legge dell'organo investito del potere di operare spostamenti e scelte assicura che questo compito sarà adempiuto con non minore obiettività ed imparzialità, in modo che rimangano salvaguardate le garanzie costituzionali del cittadino che debba comparire in giudizio.

5. Fino a questo punto abbiamo visto la rilevanza del principio del giudice naturale operare nell'inviduazione dell'organo competente per il giudizio. Un passo ulteriore nella giurisprudenza della Corte è rappresentato dalla sentenza 13 dicembre de 1963, numero 156 (*Foro italiano* 1964, I, 16), la quale ha preso in esame la possibile incidenza dello stesso principio nella composizione personale dell'organo competente.⁵ E bisogna riconoscere che, una volta imboccata la strada che si è finora illustrata era inevitabile anche compiere questo altro passo, sia pure soltanto in via di ipotesi astratta.

Il giudizio verteva in questo caso sulla legittimità costituzionale dell'articolo 101, 2° comma, dell'Ordinamento giudiziario, che riconosce al primo presidente della corte d'appello il potere di ordinare con decreto la temporanea "destinazione" di un pretore o di un aggiunto giudiziario a compiere "le funzioni del pretore mancante o impedito" di un altro mandamento del medesimo distretto. La Corte ha osservato che il principio sancito nell'articolo 25 della Costituzione esige non soltanto che la competenza dei giudici sia determinata in via generale e, quando occorra eccezionalmente derogare alla regola generale, ciò avvenga con adeguate

⁵ Nel senso invece che il principio non possa avere riferimento alla persona che ricopre l'ufficio, v. Pisani, "In tema di legittimità costituzionale delle disposizioni che disciplinano l'applicazione temporanea dei magistrati" in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1962, 579; Gorlani, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1962, 993; in senso contrario Foschini, in *Foro it.*, 1963, II, 167.

garanzie, ma anche la costituzione e composizione degli organi giudicanti non abbia luogo, ad opera degli uffici a ciò preposti, in vista del singolo processo. Appunto perciò, ricorda la Corte, le "tabelle" relative alla preposizione dei giudici alle singole ripartizioni degli uffici giudiziari composti vengono compilate anno per anno.

Ma la Corte aggiunge che ciò:

non esclude che ai vuoti (permanenti o temporanei) determinatisi negli organi giudiziari (a causa di decessi, promozioni, trasferimenti, o rispettivamente a causa di infermità, di congedi o di altri impedimenti temporanei) si faccia fronte di volta in volta, a misura che se ne determini l'esigenza, a seconda dei casi in via permanente (mediante l'assegnazione di nuovi magistrati) o in via contingente e temporanea (mediante supplenze, sostituzioni, applicazioni). Non potrebbe essere diversamente senza che ne risultasse compromessa la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale, che di questa rappresentano essenziali attributi.

La Corte ha dunque esteso al problema della composizione personale degli organi giudiziari concetti analoghi a quelli che furono affermati in tema di competenza: designazione del giudice mediante regole generali prestabilite, ma possibilità di provvedere caso per caso a colmare le lacune e i vuoti nel tessuto dell'ordinamento giudiziario che i più svariati accidenti possono eccezionalmente produrre. La sentenza non lo dice, ma è da presumere che anche l'adozione di queste necessarie provvidenze singole debba essere accompagnata con adeguate garanzie, le quali devono consistere (secondo hanno ritenuto le sentenze 50, 110, 122 del 1963, sopra menzionate) nell'esclusione di un'assoluta discrezionalità e nell'obbligo dell'accertamento caso per caso dell'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.